



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

# **INNOVAZIONE E DIRITTO**

## **In tema di mediazione nelle controversie civili e commerciali: la responsabilità del mediatore e dell'organismo rispetto ai divieti relativi ad atti non registrati**

*di Lorenzo Del Federico*

### Abstract

Nel sistema della mediazione nelle controversie civili e commerciali, i profili soggettivi dei mediatori e degli organismi di appartenenza, la loro natura giuridica e le implicazioni di carattere pubblicistico risultano poco chiari. Sul piano fiscale si pone il problema della responsabilità del mediatore e dell'organismo rispetto ai divieti posti dal T.U. dell'imposta di registro n. 131/1986, in tema di ad atti non registrati.

L'analisi svolta dimostra però che sia il mediatore, sia l'organismo sono estranei dall'ambito applicativo degli artt. 65 e 66 T.U. n. 131/1986. Al mediatore non può essere attribuita nessuna delle qualificazioni soggettive di cui agli artt. 10 e 57 del T.U. n. 131/1986; del resto la mediazione nelle controversie civili e commerciali non è configurabile né come attività giurisdizionale strictu sensu, né come attività arbitrale.

*In the field of the mediation in civil and commercial matters, the subjective profile of the mediator and of belonging bodies, their legal nature and the consequences on public law, are confused. For what concern the fiscal matter the problem regard the liability of the mediator and of the body with respect to the prohibitions on unregistered acts provided by the law on the registration tax n. 131/1986. But, the analysis carried out shows that articles 65 and 66 Law n. 131/1986 do not concern either the mediator or the body. The mediator doesn't have any of the subjective qualifications provided by articles 10 and 57 of law n. 131/1986; again the mediation in civil and commercial matters cannot be considered either a jurisdictional activity or an arbitration activity.*

*Talking about the mediation in civil and commercial matters: the liability of the mediator and of the body for what concern the prohibitions on unregistered acts*

Sommario: -Premessa. -1) Divieti relativi agli atti non registrati. -2) Eccezioni relative agli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari. -3) Eccezioni al divieto per gli atti di natura giurisdizionale. -4) Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati. - Conclusioni.

Premessa.

La normativa in tema di mediazione nelle controversie civili e commerciali<sup>1</sup> presenta molteplici punti oscuri, soprattutto per quanto riguarda i profili soggettivi dei mediatori e degli organismi di mediazione, la loro natura giuridica e le implicazioni di carattere pubblicistico<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda i profili fiscali, prescindendo in questa sede dal regime tributario applicabile agli atti della procedura<sup>3</sup>, una questione di indubbio interesse riguarda l'operatività degli artt. 65 e 66 del Testo Unico del Registro -D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Come è noto l'art. 65, pone stringenti divieti relativi agli atti non registrati.

I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, nè allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a

<sup>1</sup> La disciplina di base è contenuta nel D. Lgs. 4.3.2010, n. 28, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 60 della L. 18.6.2009, n. 69, sulla scia della Direttiva europea 2008/52/CE del 21.5.2008.

<sup>2</sup> V. per qualche cenno: MENCHINO, sub art. 1, e ROMANO, sub art. 16, in AA.VV., La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Commentario al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a cura di A Castagnola e F. Delfini, Padova, 2010, 5 e seg., 249 e seg.; DONATTI, Gli organismi di mediazione per la gestione della conciliazione, in Corr. Trib., 2011, 745 e seg.; RUSCETTA- TAMMARO, Iscrizione nel registro, indennità, obblighi di riservatezza e formazione del mediatore, *ibidem*, 752 e seg.; AA.VV., La mediazione civile, a cura di F. Ruscetta- M. Caradonna- F. Novelli, Milano, 2011, 147 e seg., 353 ss.; MARTINO, La mediazione come attività «procedimentalizzata»: una via effettiva per la conciliazione della lite?, in AA.VV., Materiali e commenti sulla mediazione civile e commerciale, a cura di R. Martino, Bari, 2011, 13 ss.; AA.VV., La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Contributo allo studio dei profili civilistici e tributari, a cura di L. Carota e C. Verrigni, Padova, 2011.

<sup>3</sup> In merito v.: SARTORI, sub art. 17, in AA.VV., La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Commentario, cit., 255 e seg.; MICARELLI - D'ALESSANDRO, Disciplina fiscale della mediazione: incentivi alle parti, obblighi del mediatore e dell'organismo, in Corr. Trib., 2011, 821 e seg.; RICHIUSA-ZAMARO, Incentivi fiscali per la mediazione civile: un orizzonte in fase di esplorazione, in Corr. Trib., 1733 e seg.; DI RENZO, I profili economico-fiscali della mediazione civile e commerciale: raffronto tra spese processuali e agevolazioni fiscali, in Innov. e diritto, 2010, 97 e seg.; INGROSSO: Le agevolazioni di carattere fiscale in materia di mediazione civile e commerciale, *ibidem*, 2011, 63 e seg.; VERRIGNI, L'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo nella mediazione per le controversie civili e commerciali, *ibidem*, 2011, 73 e seg.

base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Tali divieti non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, né per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio del registro, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere della pretura presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività; in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.

L'art. 65 disciplina il rapporto intercorrente tra gli atti soggetti a registrazione, ma non registrati, e la loro menzione o allegazione in atti non soggetti a formalità, nonché le conseguenze scaturenti dalla mancata registrazione in ordine alla possibilità di ricezione in deposito di tali atti e dell'assunzione di provvedimenti che su di essi si basano. Viene comunque assicurato un ragionevole equilibrio tra obblighi di natura fiscale ed esigenze di speditezza dei procedimenti.

La norma è stata significativamente razionalizzata rispetto al corrispondente art. 63 D.P.R. 26.10.1972, n. 634: particolare menzione merita l'intervento sull'inciso iniziale del comma 1 dell'art. 63 («salvo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile»), trasfuso nella nuova norma in un apposito comma (il quinto); la diversa collocazione non risponde soltanto ad esigenze di ordine sistematico, ma tende a superare talune risalenti perplessità; infatti, poiché nel comma 2 dell'art. 63 (che poneva, fra l'altro, il divieto per gli impiegati dell'amministrazione dello Stato di ricevere in deposito o di assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati) non era ripetuto l'inciso in questione, era sorto il dubbio che la mancanza precludesse, ad esempio, al conservatore dei registri immobiliari di trascrivere atti non registrati; tale dubbio è stato risolto, essendo stato esplicitamente stabilito, nel comma 5 dell'art. 65, che rimane fermo il

disposto degli artt. 2669 e 2836 C.C. per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari<sup>4</sup>.

Comunque, prescindendo da tali profili generali, le questioni di fondo che si pongono in tema di mediazione nelle controversie civili e commerciali riguardano la qualificazione soggettiva dei mediatori e degli organismi di mediazione.

In merito sembra utile passare in rassegna i vari aspetti problematici, tratteggiando di volta in volta le soluzioni praticabili rispetto ai mediatori ed agli organismi.

#### -1) Divieti relativi agli atti non registrati.

Per quanto riguarda i preliminari profili soggettivi lo spunto di base è costituito dall'art. 65, 1 co., che vieta ai pubblici ufficiali, di ricevere in deposito e assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso, qualora questa non sia avvenuta, e di menzionare ed allegare agli atti da loro formati, e non soggetti a registrazione, gli atti illecitamente non registrati; stante quanto previsto dal comma 2, tale divieto opera anche per gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, con l'unica eccezione per gli atti che questi sono tenuti per legge a depositare presso pubblici uffici.

La *ratio* di tali divieti è stata rinvenuta nella finalità di incentivare la registrazione degli atti e di rafforzare la tutela della pretesa erariale, coinvolgendo l'attività dei pubblici ufficiali, dei giudici e degli arbitri<sup>5</sup>. Inoltre, per comprendere appieno la logica dell'art. 65, “occorre muovere dalla considerazione che gli atti enunciati in altro atto o quelli che siano ad essi allegati scontano l'imposta al momento della registrazione dell'atto principale. Ne deriva che se un atto non registrato viene allegato ad un atto non soggetto a registrazione in termine fisso potrebbe non scontare mai l'imposta qualora per l'atto principale non venga mai a realizzarsi il caso d'uso ovvero esso sia esente dall'obbligo di registrazione ...”<sup>6</sup>. Stando al settore della mediazione e conciliazione si consideri l'ipotesi di un verbale di accordo per il quale le parti si astengano dal richiedere l'omologazione ex art. 12 D. Lgs. n. 28/2010<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> In tal senso la Circ. min. fin. del 10/06/1986 n. 37, in [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

<sup>5</sup> ARNAO, Manuale dell'imposta di registro, Milano, 2005 366; BUSANI, L'imposta di registro, Milano, 2009, 344-347.

<sup>6</sup> Così ARNAO, Manuale dell'imposta di registro, cit., 366.

<sup>7</sup> La tesi prevalente è quella secondo cui l'adempimento della registrazione scatta a seguito dell'omologazione (SARTORI, sub art. 17, in AA.VV., La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Commentario, cit.,

Nel caso di violazione dei divieti posti dalla norma, nei confronti dei pubblici ufficiali, funzionari, impiegati pubblici ecc., potranno essere applicabili le sanzioni disciplinari contemplate nei diversi settori di appartenenza, ma non è più configurabile qualsivoglia responsabilità per il pagamento delle sanzioni amministrative tributarie, stante l'abrogazione della norma residuale sanzionatoria di cui all'art. 74, ult. co., T.U. n. 131/1986 in ragione della riforma del d. lgs. 18.12.1997, n. 473; la responsabilità per il pagamento del tributo è assolutamente inconcepibile, priva di qualsivoglia base normativa e comunque estranea all'esperienza di cui al pregresso D.P.R. n. 634/1972. Tuttavia un dubbio si pone per quanto riguarda i cancellieri presso l'AGO ed i segretari presso le altre autorità giurisdizionali. Invero secondo quanto previsto dal comma 3, gli "impiegati" (ex comma 2) possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso ed assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio delle entrate "ai fini della registrazione d'ufficio"; mentre, secondo quanto previsto dai commi 6 e 7, il provvedimento giurisdizionale o il lodo arbitrale devono essere inviati al competente ufficio delle entrate a cura del cancelliere o del segretario, senza ulteriori specificazioni. Orbene il riferimento "ai fini della registrazione d'ufficio" presente nella prima fattispecie ma non nella seconda sembrerebbe tale da configurare l'adempimento richiesto ai cancellieri ed ai segretari come "richiesta di registrazione" rilevante ex artt. 10, lett. c) e 69 T.U. n. 131/1986.

Orbene il mediatore non può essere ricondotto ai soggetti contemplati dall'art. 65: egli non è di certo pubblico ufficiale, ne tantomeno impiegato della pubblica amministrazione.

Il mediatore è un mero professionista cui, a norma dell'art. 11, 3 co., D.Lgs. n. 28/2010, è addirittura preclusa l'autentica delle sottoscrizioni del verbale di conciliazione ai fini della trascrizione.

---

259; RICCI, La mediazione civile e le agevolazioni fiscali, in AA.VV., Materiali e commenti sulla mediazione cit., 77-80; V. LUPO, Profili fiscali della mediazione, in AA.VV., Mediazione e conciliazione delle liti, a cura di R. Barbero - D. Lupo - A. Sirotti Gaudenzi, Forlì, 2011, 243-244). Viceversa si ritiene preferibile valorizzare la connotazione negoziale della mediazione, soprattutto in ragione della innegabile ed assorbente circostanza secondo cui l'accordo conciliativo esprime in modo diretto ed autosufficiente la volontà negoziale delle parti; sul piano tributario ne consegue che i normali adempimenti per la registrazione prescindono dal procedimento di omologa, trovando piana applicazione il combinato disposto degli artt. 10, 1 co., lett. a), e 13, 1 co., T.U. n. 131/1986, secondo cui la registrazione degli atti deve essere richiesta dalle parti contraenti entro venti giorni dalla data dell'atto (DEL FEDERICO, Il verbale di conciliazione e l'accordo fra le parti, tra transazione, negozio di accertamento e rinuncia: i profili fiscali, in AA.VV., La mediazione nelle controversie civili cit., 78-80; VERRIGNI, L'esenzione dall'imposta di registro cit., 79-81).

Per analoghe considerazioni deve ritenersi che anche l'organismo di mediazione sia estraneo all'ambito applicativo dei divieti in questione; del resto lo stesso art. 65 fa riferimento ai soli pubblici ufficiali o impiegati, senza mai coinvolgere in responsabilità di sorta le strutture amministrative e gestionali di riferimento.

#### -2) Eccezioni relative agli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari

Il T.U. n. 131/1986 ha inteso rendere più chiaro il rinvio alle disposizioni del C.C. in tema di trascrizione ed iscrizione; ormai la norma non lascia spazi a dubbi interpretativi, in ogni caso e per chiunque "rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari"<sup>8</sup>: pertanto "la trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato" (art. 2669 C.C.); e per quanto riguarda le ipoteche "se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo" (art. 2836, C.C.).

Comunque sia l'art. 11, 3 co., D.Lgs. n. 28/2010, chiarisce che se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti, o compiono uno degli atti, previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (autentica quindi preclusa al mediatore).

#### -3) Eccezioni al divieto per gli atti di natura giurisdizionale.

Il comma 6 dell'art. 65 esonera dai divieti riguardanti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati, gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti ed esibiti davanti ai giudici ed arbitri nonché per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali.

L'esonero tende ad evitare un diniego di giustizia, ma non si risolve per ciò stesso in una dispensa dal pagamento del tributo<sup>9</sup>; infatti la norma precisa che tali atti, quando sono a base del provvedimento o del lodo arbitrale, devono esser inviati, al fine della registrazione, al

<sup>8</sup> Circ. min. fin. n. 37/1986, cit.

<sup>9</sup> Comm. trib. centr. 26/10/1984 n. 9105, in Comm. trib. centr. 1984, 698.

competente ufficio del registro, sempre in originale o copia autentica, insieme al provvedimento o lodo; qualora i provvedimenti giurisdizionali non siano soggetti a registrazione (art. 2 tabella), gli atti in base ai quali sono stati emessi devono essere inviati all'ufficio delle entrate nei trenta giorni successivi alla data della loro pubblicazione, a cura del cancelliere o del segretario<sup>10</sup>.

Con la puntuale e chiara formulazione dell'art. 65 risulta superata la risalente incertezza sul momento in cui il cancelliere doveva inviare il fascicolo all'ufficio ai fini della registrazione dei documenti irregolari prodotti nel corso del giudizio<sup>11</sup>.

Per l'arbitrato si pongono problematiche di specifico rilievo.

Nel caso in cui il lodo sia emesso in base ad atti illecitamente non registrati, questi devono essere inviati all'ufficio delle entrate insieme con il lodo, a cura del cancelliere del Tribunale presso il quale il lodo è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività (art. 825 c.p.c.); in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata.

La norma fa riferimento al deposito del lodo ai fini della dichiarazione di esecutività, è quindi evidente che non può trovare applicazione per quanto riguarda il lodo dell'arbitrato irrituale- contrattuale, per il quale è esclusa la possibilità di ottenere la dichiarazione di esecutività (art. 808 ter, comma 2, ult. parte)<sup>12</sup>.

Anche rispetto a tali profili risulta l'estraneità del mediatore e dell'organismo: la mediazione nelle controversie civili e commerciali non è configurabile come attività giurisdizionale, e nemmeno come attività arbitrale<sup>13</sup>; il mediatore non può essere qualificato né come giudice, né come arbitro, in quanto non ha poteri decisori di sorta.

#### -4) Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati.

<sup>10</sup> In merito v. Cass., 27/7/2005 n. 15768, in Giust. civ. Mass. 2005.

<sup>11</sup> Per l'art. 63 D.P.R. n. 634/1972 v. Comm. trib. centr. n. 9105/1984, cit., favorevole all'invio immediato; per l'art. 65 v. Cass. n. 15768/2005, cit., secondo cui l'invio va effettuato unitamente al provvedimento giurisdizionale, ed il termine di decadenza ex art. 76 t.u.r. decorre da tale invio.

<sup>12</sup> Su tali questioni v. SACCHETTO, Profili fiscali dell'arbitrato, in Dir. prat. trib., 2000, 29 e seg., cui si rinvia anche per i differenziati istituti della perizia arbitrale, dell'arbitraggio ecc. -cui la norma non si applica, trattandosi, al pari dell'arbitrato irrituale-contrattuale, di procedure negoziali; per ulteriori riferimenti v. altresì NICOTINA, Il regime fiscale dell'arbitrato, ibidem, 2006, 515 e seg.

<sup>13</sup> DELFINI-GIAVARRINI, sub. art. 8, in AA.VV., La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Commentario cit., 130; MARTINO, La mediazione come attività «procedimentalizzata»: una via effettiva per la conciliazione della lite?, cit., 13 ss.; CAROTA, La mediazione e la conciliazione nelle controversie civili, in AA.VV., La mediazione nelle controversie civili cit., 27-29.

L'art. 66 del T.U. n. 131/1986 pone il divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati, secondo la stessa *ratio* dell'art. 65.

L'art. 66 pone un implicito divieto di carattere generale: si consente ai notai, ufficiali giudiziari, funzionari pubblici, cancellieri ecc. - ex art. 10 lett. b) e c) T.U. n. 131/1986, di rilasciare originali, copie ed estratti di atti soggetti a registrazione in termine fisso solo dopo che la stessa sia stata effettuata; facendo altresì carico, ai pubblici ufficiali menzionati, di apporre, sugli atti così rilasciati, un'annotazione dagli stessi sottoscritta, riportante gli estremi della registrazione e, in particolare, l'ammontare dell'imposta.

Sono previste alcune deroghe al divieto di ordine generale, per gli originali, copie ed estratti degli atti giudiziali necessari per la prosecuzione del giudizio; nonché per gli atti richiesti d'ufficio nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, anche se in quest'ultimo caso è fatto obbligo al cancelliere o segretario di inviare all'ufficio delle entrate tali atti qualora non siano soggetti a registrazione, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione (v. il rinvio all'art. 65, comma 7).

Il comma 2 lett. c), dell'art. 66, contempla una deroga anche per le copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari, per evidente necessità di coordinamento con l'art. 65 T.U. n. 131/1986 e con gli artt. 2669 e 2836 C.C.

Quando, in base al comma 2, il divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati non si applica il rilascio dell'originale della copia o dell'estratto è comunque subordinato all'indicazione, sul documento stesso, dell'uso per il quale è stato rilasciato.

Tale indicazione è finalizzata all'accertamento di eventuali infrazioni e delle relative responsabilità nell'ipotesi in cui dovesse risultare che il documento sia utilizzato per un fine diverso da quello per il quale è stato rilasciato<sup>14</sup>.

Nel caso di violazione dei divieti e degli obblighi posti dalla norma, nei confronti dei notai, pubblici ufficiali, funzionari, impiegati pubblici ecc., potranno essere applicabili le sanzioni disciplinari contemplate nei diversi settori di appartenenza, ma non è più configurabile qualsivoglia responsabilità per il pagamento delle sanzioni amministrative tributarie, stante

---

<sup>14</sup> RICCARDI, sub. Art. 66, in D'Amati, La nuova disciplina dell'imposta di registro, Torino, 1989, 389.

l'abrogazione della norma residuale sanzionatoria di cui all'art. 74, ult. co., T.U. n. 131/1986 in ragione della riforma del d. lgs. n. 473/1997<sup>15</sup>.

A più riprese l'art. 66 è stato contestato dalla dottrina sotto il profilo della irragionevolezza e della violazione dell'art. 24 Cost.<sup>16</sup>.

In una prima lunga fase tali contestazioni non hanno sortito effetto, se non occasionando qualche pronuncia giurisdizionale equitativa, favorevole al rilascio di atti non registrati al di là dei limiti posti dall'art. 66, sulla base della specificità di talune concrete fattispecie<sup>17</sup>; viceversa dal 2000 in poi la Corte è intervenuta significativamente.

Con la sentenza 6 dicembre 2002, n. 522<sup>18</sup> la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 66, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la disposizione del comma 1 non si applichi al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata. Successivamente con la sentenza 10 giugno 2010, n. 198<sup>19</sup> la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 66, comma 2, sempre per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione.

La dottrina ha accolto con estremo favore tali interventi, la cui *ratio* mina tuttavia alla radice l'intero impianto dell'art. 66<sup>20</sup>.

Per quanto specificamente rileva ai nostri fini è agevole giungere ad affermare l'estraneità sia del mediatore, sia dell'organismo rispetto all'ambito applicativo dell'art. 66.

Come si è avuto modo di chiarire: il mediatore è un semplice professionista; egli non è di certo riconducibile ad alcuno dei soggetti qualificati di cui agli artt. 10<sup>21</sup> e 57<sup>22</sup> del T.U. n.

<sup>15</sup> Per la punibilità di una violazione dell'art. 66 da parte di un notaio nel sistema anteriore alla riforma del 1997 v. nota min. n. 22027/1996, che richiamava appunto il vecchio art. 74, ult. co.

<sup>16</sup> COMOGLIO, Il processo civile e la riforma tributaria, in Dir. e prat. trib., 1973, 778; ID., L'incubo fiscale sul processo, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1974, 81; FANTOZZI-TINELLI, Il regime tributario del processo civile, Torino, 1994, 9-28.

<sup>17</sup> App. Milano, n. 94/1988.

<sup>18</sup> Edita in Dir. e prat. trib. 2004, 119, con nota di DE MITA, La Corte Costituzionale "libera" il diritto alla esecuzione forzata dal pagamento dell'imposta di registro.

<sup>19</sup> Edita in Giust. Civ. 2011, 325.

<sup>20</sup> GIORGETTI, La copia esecutiva della sentenza è immediata nel regime costituzionalizzato dell'imposta di registro, in GT, 2003, 219; MARINI, Oneri fiscali e tutela giurisdizionale, in Rass. trib., 2003, 733.

<sup>21</sup> Rubricato "Soggetti obbligati a richiedere la registrazione".

<sup>22</sup> Rubricato "Soggetti obbligati al pagamento".

131/1986; la mediazione nelle controversie civili e commerciali non è configurabile come attività giurisdizionale, e nemmeno come attività arbitrale; il mediatore non può essere qualificato né come giudice, né come arbitro<sup>23</sup>.

#### -Conclusioni

Per finire va sgombrato il campo da un possibile equivoco letterale scaturente da qualche assonanza fra il mediatore nelle controversie civili e commerciali ed il mediatore cui fanno riferimento l'art. 10, lett. d), e l'art. 57 comma 1 bis, del T.U. n. 131/1986.

Tali norme (introdotte dalla legge 27.12.2006, n. 296) ricomprende fra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione gli agenti degli affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'art. 2 della L. 3.2.1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.

È tuttavia palese il riferimento specifico ed inequivocabile ai mediatori immobiliari.

Pertanto l'indagine svolta consente di ritenere che, per quanto riguarda il sistema della mediazione nelle controversie civili e commerciali, sia il mediatore, sia l'organismo debbano ritenersi estranei all'ambito applicativo degli artt. 65 e 66 del T.U. n. 131/1986. Al mediatore non può essere attribuita nessuna delle qualificazioni soggettive di cui agli artt. 10 e 57 del T.U. n. 131/1986; la mediazione nelle controversie civili e commerciali non è configurabile né come attività giurisdizionale *strictu sensu*, né come attività arbitrale.

Comunque non è da escludere che prima o poi sopraggiungano interventi legislativi volti ad ampliare la sfera soggettiva degli artt. 10 e 57 e l'ambito applicativo degli artt. 65 e 66, ricomprendendo il mediatore e/o gli organismi di mediazione.

Ma, anche *de iure condito*, ritenere che il mediatore e l'organismo siano estranei all'ambito applicativo degli artt. 10, 57, 65 e 66 del T.U. n. 131/1986 non vuol dire che la mediazione nelle controversie civili e commerciali sia del tutto avulsa dai vincoli pubblicistici in questione.

---

<sup>23</sup> In senso analogo su tali profili, v. fra i tanti: DELFINI-GIAVARRINI, sub. art. 8, in AA.VV., La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Commentario cit.; DALFINO, Mediazione, conciliazione e rapporti con il processo», in Foro it., 2010, V, col. 102 e seg.; PUNZI, Mediazione e conciliazione, in Riv. dir. proc., 2009, 859; RANDAZZO, Presupposti e disciplina dei modelli di mediazione, in Corr. Trib., 2011, 770.

Infatti tali norme troveranno normale applicazione laddove il verbale di accordo venga sottoposto alla procedura di omologazione ex art. 12 D. Lgs. n. 28/2010. In tal caso opererà il meccanismo di cui all'art. 14 del T.U. n. 131/1986, incentrato sugli adempimenti del cancelliere per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad omologazione, ed in via consequenziale il cancelliere sarà tenuto ad osservare i divieti e gli obblighi di cui agli artt. 65 e 66.